



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Procedura aperta, di carattere comunitario, preordinata all'affidamento di tre accordi quadro, ai sensi degli art. 55, c. 5, e 59 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, aventi ad oggetto il «servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione e avvio al recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti approdate nella Regione Sicilia»

Lotto ***

CIG: *****

Sommario

Art. 1 – Definizioni	5
Art. 2 - Valore giuridico delle premesse e degli allegati	6
Art. 3 - Oggetto e valore dell'Accordo Quadro	7
Art. 4 - Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro	8
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio	8
Art. 6 - Stipula dei contratti attuativi e dei contratti in via d'urgenza	9
Art. 7 - Organi di governo dell'Accordo Quadro, del Contratto Attuativo e modalità di raccordo tecnico-operativo	12
Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore	12
Art. 9 - Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento – Tracciabilità flussi finanziari – Cessione e Certificazione dei crediti	12
Art. 10 - Revisione dei corrispettivi dell'Accordo Quadro – Lotto *	17
Art. 11 - Responsabilità dell'Appaltatore – Garanzie	18
Art. 12 - Avvio dell'esecuzione dei contratti attuativi	20
Art. 13 - Verbale di avvio dell'esecuzione	20
Art. 14 - Sospensioni e proroghe	21
Art. 15 - Sospensioni illegittime	22
Art. 16 - Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore	22
Art. 17 - Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante	22
Art. 18 - Verifica della conformità, attestazione di regolare esecuzione e successivi provvedimenti	22
Art. 19 – Penali	23
Art. 20 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro – Lotto * e dei contratti attuativi	24
Art. 21 – Subappalto	24
Art. 21 – Recesso	26
Art. 22 - Verifiche della permanenza dei requisiti di legge	26
Art. 23 - Permanenza dei requisiti tecnici	27
Art. 24 – Risoluzione dell'Accordo Quadro	27
Art. 24 - Lavoro e sicurezza	29
Art. 25 - Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro – Lotto *	30
Art. 26 - Spese	31
Art. 28 - Foro competente	31
Art. 29 - Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni	31
Art. 30 - Varie	32

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, Partita I.V.A. 06409601009 – C.F. 97210890584 e, per essa, la Direzione Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente, Dott. _____ nella qualità di _____;

e la società _____, P. IVA _____, con sede in _____, via _____, in persona del _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, identificato a mezzo esibizione della carta d'identità n. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____;

(di seguito denominate le "Parti")

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso i locali della Direzione Regionale per la Sicilia siti a Palermo, Via F. Crispi n. 143, 90143, le Parti – come in epigrafe rappresentate e domiciliate - hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro – Lotto *.

Premesso che:

- a) a mezzo di Determinazione dirigenziale a contrarre n. _____ del _____, adottata dal Direttore Regionale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia ha avviato una procedura aperta ai sensi degli art. 55, c. 5, e 59 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., così come disciplinato dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 82, c. 2, lett. a) del summenzionato Codice, finalizzata all'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di imbarcazioni approdate nel territorio della Regione Siciliana (secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato tecnico, nel Disciplinare di gara e in tutti gli allegati documentali) per ciascuno dei tre lotti previsti dal Bando di Gara, come di seguito descritti:

Il Lotto 1 è relativo al servizio di distruzione delle imbarcazioni dei migranti presenti in Sicilia per le quali l'Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. L'importo massimo totale dei servizi affidabili con tale lotto è di € 800.000,00, su cui applicare il ribasso d'asta conseguito; C.I.G. _____;

A titolo puramente indicativo, nella lista "Allegato 1", sono indicate le imbarcazioni per le quali risulta autorizzata la distruzione alla data del 2 febbraio 2015. Si specifica che tale lista ha un carattere provvisorio, parziale ed esclusivamente presuntivo. (N.B.: la lista sarà allegata solo all'accordo riguardante il lotto 1)

Il Lotto 2 è relativo a tutte le imbarcazioni dei migranti per le quali l’Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione, a partire dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle offerte, fino al termine di validità dell’Accordo Quadro, previsto in anni tre, site nel territorio di competenza degli Uffici delle Dogane di Palermo, Trapani e Porto Empedocle (corrispondente alle ex province regionali di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta). L’importo massimo totale dei servizi affidabili con tale lotto è di € 700.000,00, su cui applicare il ribasso d’asta conseguito; C.I.G. _____.

Il Lotto 3 è relativo a tutte le imbarcazioni dei migranti per le quali l’Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione, a partire dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle offerte, fino al termine di validità dell’accordo quadro, previsto in anni tre, site nel territorio di competenza degli Uffici delle Dogane di Siracusa, Messina e Catania (corrispondente alle ex province regionali di Siracusa, Messina, Catania, Ragusa ed Enna). L’importo massimo totale dei servizi affidabili con tale lotto è di € 1.000.000,00, su cui applicare il ribasso d’asta conseguito. C.I.G. _____.

- b) l’Accordo Quadro oggetto dell’affidamento è del tipo “con unico fornitore”, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 59, c. 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- c) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il bando di gara è stato trasmesso alla Commissione in data *****, pubblicato sulla G.U.C.E. in data *****, sulla G.U.R.I. in data *****, sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - www.agenziadoganemonopoli.gov.it in data *****, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data ***** e pubblicato su due quotidiani a rilevanza nazionale ***** e ***** in data *****, nonché su due ulteriori quotidiani a diffusione locale ***** e ***** in data *****;
- d) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - www.agenziadoganemonopoli.gov.it;
- e) a mezzo della determinazione n. ***** del *****, adottata dal _____, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva del Lotto * in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha offerto il prezzo più basso;

- f) l'Appaltatore ha prestato in favore della Stazione Appaltante la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a mezzo di polizza bancaria/assicurativa emessa da ***** in data *****, per l'importo di € *****,** (euro *****/**), pari al ____% dell'importo del presente Accordo Quadro – Lotto *, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- g) ai sensi dell'art. 6, c. 3, lett. c), del DPR 207/2010 la Stazione Appaltante ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione del DURC, di cui al CIP n. *****;
- h) è decorso il termine dilatorio per la stipula dell'Accordo Quadro – Lotto *, previsto dall'art. 11, c. 10, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Con il presente Accordo Quadro – Lotto *, quindi, le Parti intendono disciplinare i reciproci diritti ed obblighi inerenti al servizio oggetto dell'affidamento.

Tanto premesso e ritenuto, le Parti, come in epigrafe indicate, rappresentate e domiciliate

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Definizioni

1. Nel presente Accordo, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- *Codice dei contratti*: D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- *Regolamento*: D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ;
- *Accordo Quadro*: il presente contratto pubblico di carattere normativo aperto, disciplinato dall'art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che viene sottoscritto dall'Aggiudicatario del servizio, il quale avrà come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni dei successivi ed eventuali contratti da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro medesimo;
- *Contratto attuativo*: il documento contrattuale che, in esecuzione dell'Accordo Quadro ed in conformità al *format* di cui all'Allegato sub 7) del Disciplinare di gara, sarà, se del caso, stipulato tra l'Aggiudicatario della presente procedura e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione

Regionale per la Sicilia, e che esporrà gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l'Agenzia e l'aggiudicatario del servizio;

- *Stazione Appaltante*: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia, con sede a Palermo, Via F. Crispi n. 143, 90143, C.F. 97210890584 (da qui in poi "Agenzia");
- *Affidatario, Aggiudicatario, Gestore, Appaltatore*: il soggetto cui è affidato il presente Accordo Quadro – Lotto * e con il quale saranno stipulati eventuali successivi contratti attuativi;
- *Bando di gara*: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e pubblicato con le formalità di cui all'art. 66 del summenzionato Decreto;
- *Capitolato tecnico*: il documento, Allegato sub 1) al Disciplinare di gara, nel quale sono precisate in dettaglio le caratteristiche tecniche delle prestazioni richieste, le tariffe poste a base di gara e le ulteriori obbligazioni a carico delle Parti;
- *Disciplinare di gara*: il documento volto ad integrare il Bando di gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'appalto;
- *Direttore dell'Esecuzione*: il Direttore dell'Esecuzione del singolo contratto attuativo, ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. n. 207/2010;
- *Offerta*: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico che l'Operatore economico aggiudicatario ha sottoposto alle valutazioni degli Organi della procedura ai fini della disposta aggiudicazione;
- *Filiera delle imprese*: i subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi;
- I termini *Natante e Imbarcazione* sono utilizzati per identificare unità navali, indipendentemente dalle loro dimensioni e/o caratteristiche.

Art. 2 - Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:

- Allegato A: CAPITOLATO TECNICO ;
- Allegato B: OFFERTA ECONOMICA;
- Allegato C: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE;
- Allegato D: SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO;
- Allegato E: CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELL'APPALTO;

- Allegato F:

2. I summenzionati allegati, materialmente congiunti al presente Accordo, sono firmati dalle parti in segno di accettazione senza riserva dei rispettivi contenuti.

Art. 3 - Oggetto e valore dell'Accordo Quadro

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro – Lotto *, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia, con sede a Palermo, Via F. Crispi n. 143, 90143, C.F. 97210890584, nella persona del Dott. _____, in qualità di _____, affida all'Appaltatore il servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione ed avvio al recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti approdate nella Regione Siciliana, specificatamente nel territorio ricompreso nel Lotto *, alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dal presente Accordo e da tutti gli atti di gara, con particolare riferimento all'Offerta formulata dall'Appaltatore;
2. Il presente Accordo Quadro regola le caratteristiche prestazionali del servizio affidato ed i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, nell'ambito dei contratti attuativi che di volta in volta verranno eventualmente stipulati nei limiti del presente Accordo Quadro – Lotto * ed impegna l'Appaltatore ad eseguire il servizio a tutte le condizioni previste dall'Accordo medesimo, dal Capitolato tecnico, da tutti gli atti di gara ed, in generale, dalla normativa vigente in materia;
3. I corrispettivi dovuti per i servizi espletati saranno interamente quantificati a misura, secondo le apposite tariffe indicate nel Capitolato tecnico, art. 16, su cui applicare il ribasso d'asta del __%, così come da offerta presentata in sede di gara;
4. Nell'ambito del presente Accordo Quadro – Lotto *, l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere uno o più contratti attuativi aventi ad oggetto il servizio affidato, nei limiti dell'importo massimo del Lotto *, su cui applicare il ribasso d'asta, e pertanto per un importo massimo di € _____;
5. La stipula del presente Accordo Quadro – Lotto * tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti attuativi che eventualmente potranno essere sottoscritti in futuro;
6. La decisione della Stazione Appaltante di addvenire o meno alla stipula di contratti attuativi dipendenti dal presente Accordo Quadro – Lotto * con l'Appaltatore, avrà carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata dalla Stazione Appaltante nell'arco di validità temporale dell'Accordo medesimo, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. L'Affidatario dell'Accordo Quadro – Lotto * non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui nel corso della validità del presente Accordo Quadro – Lotto * non divenisse affidatario di servizi e/o l'esecuzione di quanto previsto nell'Accordo medesimo e/o nei singoli

eventuali contratti attuativi successivi dovesse avverarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto a quanto stimato nel presente Accordo – Lotto *;

7. Parimenti, il presente Accordo Quadro – Lotto * non costituisce né rappresenta l'attribuzione del servizio in via esclusiva in favore dell'Appaltatore. Anche nel corso della validità dell'Accordo Quadro – Lotto *, la Stazione Appaltante è dunque libera, per motivate esigenze tecniche e/o di urgenza di esecuzione della prestazione, di provvedere all'affidamento di parte o di tutto il servizio oggetto del presente Accordo Quadro – Lotto * anche in favore di soggetti terzi diversi dall'Aggiudicatario;
8. I massimali di ciascun lotto del servizio potranno subire un incremento, o una diminuzione, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 311, c. 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 4 - Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro – Lotto * ha durata di n. 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione. Rimane la facoltà di proroga di cui al successivo comma 3;
2. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro i 3 (tre) anni, a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro – Lotto *;
3. È facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza del presente Accordo Quadro e nelle more dell'individuazione del nuovo Appaltatore, ricorrere a proroghe contrattuali ai sensi dell'art. 125, c. 10, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. del periodo massimo di sei mesi – per non più di due volte – e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore;
4. L'Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro – Lotto *.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

1. All'esito della stipula dell'Accordo Quadro – Lotto *, il servizio sarà espletato nella stretta osservanza di tutte le prescrizioni previste nel Capitolato tecnico, nel presente Accordo Quadro, nello Schema di Contratto Attuativo, in tutta la documentazione di gara ed in tutte le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria;
2. L'Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l'esecuzione del servizio, della certificazione della qualità, delle eventuali prescritte autorizzazioni anche in materia ambientale (a tal

proposito si richiama l'art. 10 del Capitolato tecnico), e si impegna a realizzarlo secondo le direttive impartite dalla Stazione Appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite nel presente Accordo, negli eventuali contratti attuativi, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Contratto Attuativo e nelle migliori prassi industriali e commerciali e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo;

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli eventuali contratti attuativi e del presente Accordo Quadro – Lotto *, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione di tali contratti, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste;
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
5. L'Appaltatore s'impegna espressamente a:
 - predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità del servizio alle previsioni del presente Accordo Quadro – Lotto * e dei relativi contratti attuativi;
 - predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - osservare tutte le indicazioni e le direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle prestazioni;
 - comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni affidate;
 - dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro – Lotto * o dell'eventuale, relativo, contratto attuativo;
6. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

Art. 6 - Stipula dei contratti attuativi e dei contratti in via d'urgenza

1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro – Lotto *, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di sottoscrivere uno o più contratti attuativi, nei limiti di complessiva capienza del valore economico previste dal presente Accordo Quadro, Lotto *, pari ad € _____.

L'Appaltatore sarà obbligato a sottoscrivere il contratto attuativo richiesto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro – Lotto * e da tutti i relativi Allegati;

2. Ogni singolo contratto di distruzione e smaltimento, laddove non diversamente concordato tra le parti, è posto in essere per un corrispettivo minimo di € 25.000,00, eccetto che per i casi di urgenza, di cui al punto f. dell'art. 16.2 del Capitolato Tecnico, per i quali è previsto un aumento delle tariffe contrattuali;
3. Quando la Stazione Appaltante determina di stipulare un contratto attuativo, sono consegnati all'Appaltatore copia del contratto attuativo redatto secondo lo schema allegato al Disciplinare di gara (Allegato 7) e la lista delle imbarcazioni da demolire, riportante le dimensioni, il materiale e la posizione di ogni natante, con i nominativi dei funzionari a cui rivolgersi per eventuali sopralluoghi in via autonoma;
4. Prima della stipula di ciascun contratto attuativo, l'Appaltatore potrà essere invitato a fare un sopralluogo in contraddittorio con il referente individuato dalla Stazione Appaltante. Le attività di verifica del sopralluogo dovranno concludersi entro i termini di volta in volta indicati dalla Stazione Appaltante;
5. Il contratto attuativo è inviato all'Appaltatore almeno 22 giorni naturali e consecutivi prima della data disposta per la firma del contratto stesso. L'Appaltatore è obbligato a sottoscrivere il contratto richiesto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal Capitolato tecnico e da tutti gli Allegati al Disciplinare di gara. In particolare, è onere dell'appaltatore fornire alla Stazione appaltante, entro la data prevista per la stipula del contratto, il cronoprogramma delle attività di cui all'art. 24 del Capitolato tecnico e il P.O.S. di cui all'art. 18.4 del Capitolato Tecnico. Tali documenti costituiscono parte integrante del contratto attuativo e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, del termine di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante procede a mezzo fax e/o e-mail certificata alla formale diffida dell'Appaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con l'assegnazione di un termine ultimativo di giorni 5 (cinque). Decorso infruttuosamente quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori avvisi o messa in mora, provvede a dichiarare decaduto l'appaltatore dall'affidamento del contratto attuativo e procede all'incameramento della cauzione definitiva nella misura del ___% (corrispondente alla misura percentuale della garanzia definitiva di cui alla lettera f) delle Premesse del presente Accordo Quadro – Lotto *, prestata secondo le modalità stabilite dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006) dell'importo del contratto attuativo, fatta salva la facoltà di cui all'art. 29 del Capitolato tecnico;
6. I Contratti Attuativi sono stipulati ai sensi dell'art. 11, c. 13, D. Lgs. 163/2006. I contratti di importo superiore alla soglia di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 28 del D. Lgs. 163/2006, sono stipulati in

forma pubblica amministrativa; i contratti pari o inferiori alla predetta soglia sono stipulati mediante scrittura privata;

7. Al fine della stipula dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante, in caso di sottoscrizione non contestuale, per i contratti di importo pari o inferiore alla soglia di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 28 del D. Lgs. n. 163/2006, può inviare il contratto sottoscritto con firma digitale mediante posta elettronica certificata. In tal caso, ai fini della stipula, l'Appaltatore provvederà a firmare digitalmente il medesimo contratto e gli allegati di sua competenza (POS di cui all'art. 18.4 e Cronoprogramma di cui all'art. 24 del Capitolato tecnico) trasmettendoli via PEC entro il termine di cui al comma 5.
8. In sede di stipula del singolo contratto, il contenuto negoziale del contratto medesimo può essere integrato, introducendo quanto segue:
 - a. ogni altra modifica non sostanziale all'esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro – Lotto *, che si rendesse necessaria, o semplicemente opportuna, per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all'aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Accordo e delle previsioni di legge nazionali e/o comunitarie;
 - b. ogni altra previsione che si rendesse necessaria, o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto del contratto rispetto a previsioni normative, vigenti e/o sopravvenute.
9. Nella registrazione dei contratti attuativi, da effettuarsi con le modalità stabilite al comma 6, opera il principio dell'alternatività dell'imposta, cioè l'imposta di registro, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della stipula, è dovuta dall'Appaltatore per i servizi non sottoposti ad IVA.

Contratti in via d'urgenza

10. Laddove ricorrano giustificati motivi è facoltà della Stazione Appaltante richiedere un servizio di distruzione e smaltimento in via d'urgenza, riconoscendo all'appaltatore i maggiori corrispettivi di cui al punto f) dell'art. 16.2 del Capitolato Tecnico;
11. Nei servizi in via d'urgenza i tempi previsti negli art. 5 e 21 del Capitolato Tecnico sono ridotti rispettivamente a giorni 10 (dieci) per la firma del contratto, giorni 2 (due) per la consegna delle attività, e giorni 2 (due) per il concreto avvio del servizio;
12. È fatta comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12, del Codice dei Contratti e dell'art. 302 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

13. Per i contratti attuativi dei servizi di distruzione e smaltimento in via d'urgenza non è previsto un importo minimo garantito di € 25.000,00.

Art. 7 - Organi di governo dell'Accordo Quadro, del Contratto Attuativo e modalità di raccordo tecnico-operativo

1. L'esecuzione dell'Accordo Quadro – Lotto * avverrà sotto il coordinamento della Stazione Appaltante;
2. L'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo avverrà sotto l'egida di un Responsabile Unico del Procedimento, così come definito nell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e sotto il controllo di un Direttore dell'esecuzione (ove diverso dal R.U.P.), così come definito dagli artt. 300 e 301 del D.P.R. n. 207/2010;
3. Il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell'esecuzione (ove diverso dal R.U.P.) del singolo contratto attuativo, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. Il Responsabile del Procedimento di ogni singolo contratto attuativo è tenuto a trasmettere sollecitamente alla Stazione Appaltante ogni documento ed informazione inerente all'esecuzione del contratto medesimo, rappresentando altresì le eventuali problematiche insorte in sede di prestazione delle attività affidate all'Appaltatore.

Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà eseguire il servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente espletamento a norma di legge delle prestazioni che siano richieste o, semplicemente, necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro, dei contratti attuativi e del Capitolato tecnico;
2. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale del servizio affidato.

Art. 9 - Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento – Tracciabilità flussi finanziari – Cessione e Certificazione dei crediti

Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

1. Il presente Accordo Quadro – Lotto * ha un valore massimo presuntivo di € _____(euro *****/**), pari all'importo massimo del Lotto *, dopo l'applicazione del ribasso d'asta. I valori

delle prestazioni effettivamente appaltate potrebbero discostarsi al ribasso, anche in maniera significativa, in conseguenza della non prevedibilità delle situazioni che potrebbero verificarsi;

2. Per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore sarà remunerato sulla base delle condizioni indicate nell'Offerta Economica allegata sub B) del presente Accordo Quadro – Lotto *, prendendo a riferimento le tariffe base, al netto del ribasso d'asta, indicate nell'art. 16 del Capitolato Tecnico;
3. I prezzi e le condizioni offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate;
4. Per ciascun contratto attuativo, dipendente dal presente Accordo Quadro – Lotto *, il pagamento dovuto a titolo di compenso per il servizio reso avverrà in unica soluzione dopo presentazione della fattura, che deve essere emessa successivamente alla certificazione di conformità/attestazione di regolare esecuzione del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento;
5. Ciascuna fattura, che dovrà contenere in dettaglio tutte le prestazioni eseguite ed ogni elemento utile ai fini dell'esatta comprensione dei relativi valori economici di composizione, dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
VIA M. CARUCCI N. 71 – 00143 - ROMA
C.F. 97210890584 – P.IVA 06409601009

6. La fattura, da emettere successivamente all'esecuzione del servizio e, comunque, dopo il rilascio della certificazione di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell'esecuzione, deve essere emessa, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ("Fatturazione elettronica"), obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it utilizzando il "codice univoco ufficio" **HQI9J9**. A tale fine l'Appaltatore deve accreditarsi al Sistema di Interscambio secondo le Regole tecniche di cui all'Allegato B del D.M. n. 55/2013 citato. L'Appaltatore si impegna ad attendere per l'emissione della fattura il messaggio che verrà trasmesso per e-mail dalla Stazione Appaltante all'indirizzo di posta elettronica indicato nel seguito dall'Appaltatore;
7. Ai fini del buon esito del pagamento, l'appaltatore, dopo aver ricevuto il suddetto messaggio, dovrà riportare nella fattura le seguenti informazioni:
 - Codice univoco ufficio
 - Codice Identificativo Gara (CIG)
 - numero di contratto (Protocollo)

- riferimenti all'Ordine di acquisto (O.A.) e relative linee;
- riferimenti alla "ricezione" e relative linee;
- ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione;

8. La Società _____ indica come recapito di posta elettronica ordinaria, al fine di quanto indicato nella presente sezione dell'Accordo Quadro, il seguente indirizzo e-mail: _____. Ogni informazione e comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest'ultimo recapito, pertanto l'appaltatore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la suddetta casella di posta elettronica prima di richiedere informazioni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
9. Le fatture sarà pagata secondo i termini disposti dal Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012, previa certificazione di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell'esecuzione, così come validata dal R.U.P. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà note all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito entro sette giorni dalle variazioni stesse. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul c/c dedicato dell'Impresa, ai sensi dell' art. 3, c. 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
10. Per eventuali, specifiche, esigenze organizzative e funzionali della Stazione Appaltante, in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi possono essere previsti termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni, nel rispetto della citata normativa di legge;
11. **[In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un R.T.I.]**, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. devono essere trasmesse a cura della Società mandataria. Il pagamento delle fatture verrà convogliato per il complessivo importo esclusivamente in favore della sola Società mandataria, la quale provvederà a sua cura e spese alle successive ripartizioni a favore delle società mandanti, con immediata liberazione della Stazione Appaltante al momento del pagamento in favore della sola mandataria;
12. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 118, c. 3, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il pagamento verrà corrisposto direttamente all'impresa appaltatrice, con obbligo per quest'ultima di trasmettere entro 20 gg. copia delle fatture quietanzate emesse nei propri confronti dai subappaltatori;
13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 307, c. 4, e art. 140, c. 1, del Regolamento del Codice dei Contratti ed anche con riferimento all'art. 5 del D.L. n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla L. n. 140/1997, non si farà luogo ad anticipazioni sul prezzo del servizio;
14. Non sono previsti pagamenti in acconto;
15. Il pagamento delle fatture è, *inter alia*, sempre subordinato:

- alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente Accordo Quadro;
- alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione;
- all'attestazione da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

16. Nelle tariffe accettate si intendono compensati tutti gli oneri relativi all'adozione delle misure di sicurezza, all'avvio allo smaltimento/riuso dei materiali prodotti, all'assolvimento delle formalità doganali, ai dazi, alle eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio, all'eventuale mantenimento del galleggiamento dei natanti, e quanto altro necessario al fine dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Tracciabilità dei flussi finanziari

17. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010 e s.m.i. sia nei rapporti verso l'Agenzia che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, ivi comprendendo anche i subappaltatori;
18. Si concorda che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario/postale intestato all'Appaltatore, i cui estremi saranno indicati nella dichiarazione sostitutiva relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, da consegnare nei termini imposti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
19. L'Appaltatore si obbliga:
- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (*Filiera delle Imprese*), uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti,

consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, c. 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- e) ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura e i relativi CIG derivati;
- f) a comunicare all'Agenzia ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento;

20. Per quanto concerne il presente Accordo Quadro – Lotto *, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

21. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (Filiera delle Imprese), l'Appaltatore:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
- b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese;

22. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario del servizio ed i subappaltatori e/o

i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 della L. 136/2010 e s.m.i., e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto;

Cessione e certificazione dei crediti

23. L'Appaltatore potrà cedere i crediti derivanti dal presente Accordo Quadro – Lotto *, osservando le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'ultimo comma della summenzionata norma, la Stazione Appaltante potrà opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base al presente Accordo Quadro, ivi includendo la compensazione come descritta al successivo comma;
24. La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo;
25. Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma **PCC** (D.M. 22 maggio 2012, art. 3, c. 3), dovrà essere fatto esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Codice Fiscale: 97210890584

Pec.: dogane@pce.agenziadogane.it

Indirizzo: Via Mario Carucci 71 - 00143 Roma (RM)

26. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nel relativo contratto attuativo dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato;

Art. 10 - Revisione dei corrispettivi dell'Accordo Quadro – Lotto *

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla revisione dei corrispettivi indicati all'art. 7 del Capitolato Tecnico;
2. La rivalutazione del prezzo avviene su apposita richiesta dell'Appaltatore, all'esito dell'istruttoria condotta dalla Stazione Appaltante, alla conclusione del primo anno solare di validità dell'accordo quadro. La revisione viene operata sulla base dell'indice dei prezzi di mercato dei principali beni

acquisiti dalla pubblica Amministrazione, come elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 7, c. 5, del D. Lgs. n. 163/2006. A fronte dell'eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione delle tariffe è operata applicando il 90% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione delle tariffe;

3. L'Appaltatore non ha diritto ad ulteriori revisioni del compenso, o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Art. 11 - Responsabilità dell'Appaltatore – Garanzie

1. L'Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro – Lotto * e con i relativi contratti attuativi, in base ai principi del Codice civile e alle Leggi applicabili;
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro – Lotto * o dei singoli contratti;
3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata, o ritardata, esecuzione a regola d'arte delle stesse;
4. L'affidamento all'Appaltatore delle imbarcazioni oggetto del servizio ai fini della distruzione e/o smaltimento comporta automaticamente l'assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e ogni altra forma di responsabilità connessa all'esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall'affondamento delle imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo l'affidamento delle imbarcazioni all'aggiudicatario, sono interamente a carico dell'Appaltatore.

Polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks)

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una specifica polizza assicurativa **C.A.R. (Contractors All Risks)**, che garantisca il danneggiamento totale o parziale di infrastrutture, macchinari, veicoli, servizi, beni mobili ed immobili ed attrezzature, danni diretti ed indiretti relativi all'esecuzione del servizio e alla corretta conduzione dello stesso, oltre che da **responsabilità civile** verso terzi e prestatori d'opera e da **inquinamento ambientale**, con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per

sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro **DueMilioni/00**), con validità comunque non inferiore a quella del contratto attuativo. In alternativa alla stipula della polizza appena sopra descritta, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza C.A.R. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (euro **DueMilioni/00**);

6. La predetta polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima della stipula dello specifico contratto attuativo o prima della consegna delle attività in caso di esecuzione anticipata;
7. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente comma è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto attuativo si risolverà di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L'Appaltatore è comunque obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore;
8. Gli oneri economici derivanti dalle coperture assicurative di cui sopra rimangono a carico dell'Impresa e si intendono compresi nell'offerta economica presentata dall'Impresa medesima.

*Cauzione definitiva per l'esecuzione dell'Accordo Quadro - Lotto * e relativi contratti attuativi*

9. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro – Lotto * e dei singoli contratti attuativi, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., intestata alla Stazione Appaltante medesima i cui estremi sono indicati alla lettera f) delle premesse del presente Accordo Quadro;
10. **[comma valido nel caso in cui aggiudicatario dell'appalto relativo all'Accordo Quadro – Lotto * sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese]** La garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale;
11. Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, può trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione

parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa;

12. La garanzia definitiva viene svincolata progressivamente, secondo la procedura e i limiti stabiliti al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/06, con la semplice consegna al garante dei certificati di verifica di conformità o degli attestati di regolare esecuzione dei contratti attuativi. Tali documenti dovranno riportare esplicitamente l'importo della garanzia svincolabile.

Art. 12 - Avvio dell'esecuzione dei contratti attuativi

1. Dopo la stipula del contratto attuativo, il R.U.P. del contratto medesimo, autorizza il Direttore dell'esecuzione (se diverso dal R.U.P.) a dare avvio all'esecuzione della prestazione;
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto attuativo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dallo stesso;
3. Si applica quanto previsto all'art. 305 del Regolamento del Codice dei Contratti pubblici, come richiamato dall'art. 302 del Regolamento medesimo;
4. Ai sensi dell'art. 302, c. 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento può autorizzare, ai sensi del c. 2 del suddetto articolo, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Art. 13 - Verbale di avvio dell'esecuzione

1. Dopo la stipula di ciascun contratto attuativo, al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione del contratto (se diverso dal R.U.P.), in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale con le forme e secondo le modalità di cui all'art. 304 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
2. L'avvio dell'esecuzione di cui al precedente comma comporta la contemporanea consegna all'Appaltatore, ai fini della distruzione, delle imbarcazioni oggetto del contratto, con la conseguente assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e ogni altra forma di responsabilità connessa all'esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall'affondamento delle imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo l'affidamento delle imbarcazioni all'aggiudicatario, sono interamente a carico dell'Appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree in cui si trovano le imbarcazioni, la verifica dello stato dei luoghi non possa avvenire in un'unica giornata, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede a dare le

necessarie istruzioni nel verbale di avvio, stabilendo i dettagli relativi alla consegna e all'affidamento dei natanti all'Appaltatore.

4. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi, o delle unità da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 304 c.4 del d.P.R. n. 207/2010.
5. Si rimanda agli artt. 21 e 23 del Capitolato Tecnico per i massimi termini relativi alla consegna del servizio ed al concreto avvio delle operazioni.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1. Quando, per effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non è in grado, in tutto o in parte, di eseguire il servizio o, comunque, di adempiere alle proprie obbligazioni come specificate nel Capitolato Tecnico, ne dà immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione, nel tempo massimo di 5 (cinque) giorni, specificando le lavorazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
2. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione del servizio nei casi e con le modalità di cui all'art. 308 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
3. Le sospensioni disposte dal Direttore dell'Esecuzione a causa di condizioni climatiche avverse che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art. 22 del Capitolato Tecnico. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell'art. 159 del d.P.R. n. 207/2010.
4. In ogni caso, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiederne proroga, con domanda motivata, purché la stessa pervenga con almeno dieci giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.
5. Il R.U.P., sentito il Direttore dell'Esecuzione, concede - anche parzialmente - o nega la proroga richiesta entro 30 giorni dall'istanza.
6. La disposizione di sospensioni e di riprese del servizio nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il cronoprogramma delle attività, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 24 del Capitolato Tecnico.

Art. 15 - Sospensioni illegittime

1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 14 sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del Regolamento, ove applicabili.

Art. 16 - Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore

1. Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro – Lotto * o al contratto attuativo può essere introdotta ad iniziativa dell'Appaltatore, se non è stata preventivamente disposta dal Direttore dell'esecuzione e approvata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 17 del presente Accordo Quadro – Lotto *.
2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore, delle condizioni originarie, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione stesso.

Art. 17 - Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante può disporre varianti al presente Accordo Quadro – Lotto * ed ai contratti attuativi esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 311 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 18 - Verifica della conformità, attestazione di regolare esecuzione e successivi provvedimenti

1. La verifica della conformità dei servizi di cui agli art. 312-321 del d.P.R. n. 207/2010, è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che provvede ad emettere il certificato di verifica di cui all'art. 322 del d.P.R. n. 207/2010.
2. Per servizi con importi inferiori ad € 40.000,00 in luogo della verifica di conformità, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto emette attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
3. Ai fini della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione almeno i seguenti documenti:

- copia conforme dei documenti di accompagnamento del trasporto dei materiali prodotti dalla demolizione e avvio a smaltimento/recupero (F.I.R.), con attestazione delle quantità ricevute da parte dell'impianto di destinazione;
 - copia del contratto attuativo registrato presso l'Agenzia delle Entrate (se non registrato a cura dell'Ufficiale Rogante della Direzione Regionale);
 - copia del verbale/attestazione di buona esecuzione, rilasciato dalla Capitaneria di Porto ai sensi del punto d) della circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. La certificazione della regolare esecuzione comporta lo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto, in misura proporzionale al valore del singolo contratto.

Art. 19 – Penali

1. L'Appaltatore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le penali così come previste dall'art. 28 del Capitolato Tecnico.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo del contratto attuativo, il R.U.P. dello specifico contratto attuativo ne propone la risoluzione per grave inadempimento alla Stazione Appaltante. Qualora la risoluzione per ritardo di contratti attuativi riguardi un importo lordo complessivo, prima dell'applicazione del ribasso d'asta, superiore al 10% del valore massimo dei contratti attuativi del presente Lotto, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro così come disciplinato dall'art. 25, comma 3, lettera a) del presente Accordo, e, dopo aver incamerato la cauzione, procedere in danno all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali, maggiori, danni.
4. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, cui il medesimo potrà opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.
5. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 C.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di pagamento di penali.
6. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

7. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva di cui alla lett. f) delle *Premesse* al presente Accordo Quadro (con obbligo di reintegrarla, se del caso, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.
8. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell'Appaltatore, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore. In caso di disapplicazione, all'Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.

Art. 20 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro – Lotto * e dei contratti attuativi

In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, c. 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Accordo Quadro – Lotto * e i relativi contratti attuativi dovranno essere eseguiti in proprio dall'Appaltatore ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 116 del succitato Decreto.

Art. 21 – Subappalto

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti attuativi, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo di ciascun contratto attuativo, e comunque nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. L'Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
 - a. che le parti del Servizio che si intendono subappaltare siano state regolarmente ed esaurivamente indicate all'atto dell'offerta;
 - b. che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate nell'ambito del singolo Contratto Attuativo, corredato da apposita istanza, dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato in relazione alla prestazione

subappaltata, e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

c. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

5. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. In caso di subappalto, il pagamento è corrisposto direttamente all'impresa appaltatrice, con obbligo per quest'ultima di trasmettere entro 20 gg. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
7. L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di Raggruppamenti di Impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
 - che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire servizi in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei servizi affidati in subappalto;
 - che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, c. 4, del d.P.R. n. 207/2010, determina, nei confronti dell'appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
 - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;

- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti fino all'estinzione di ogni rapporto;
8. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
 9. Fatto salvo l'integrale richiamo a quanto stabilito dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo del lavoro sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 22 – Recesso

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dall'Accordo Quadro e dai relativi contratti attuativi in ogni momento, con le forme e le modalità stabilite dall'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 23 - Verifiche della permanenza dei requisiti di legge

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. L'Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti, di verificare in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 24 - Permanenza dei requisiti tecnici

1. Se l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro, risulta temporaneamente sospeso dall'Albo Gestori Ambientali, in una o più delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara [senza possibilità che la relativa attività venga svolta da un'altra ditta subappaltatrice, raggruppata o ausiliaria], la Stazione Appaltante non può stipulare contratti attuativi. In tale caso, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare il servizio *de quo* ad altri operatori economici. Se la sospensione avviene durante l'esecuzione di un contratto attuativo e ne impedisce il proseguimento, si procede ai sensi dell'art. 14 del presente Accordo Quadro.
2. Se durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria non risulta più in possesso della certificazione di qualità di cui al comma 1 del presente articolo, la Stazione Appaltante non può stipulare contratti attuativi. In tale caso, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare il servizio *de quo* ad altri operatori economici. [È fatta comunque salva la possibilità, **in caso di R.T.I.**, che l'attività di una ditta temporaneamente non in possesso della certificazione di qualità sia svolta da un'impresa raggruppata, ausiliaria o subappaltatrice.]
3. Se l'Appaltatore [o il mandatario dell'RTI], durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, risulta cancellato o sospeso da oltre tre mesi dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, o se la sospensione di cui ai commi precedenti [per le imprese ausiliarie o raggruppate] permane per oltre tre mesi, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro. Nel caso siano in corso di esecuzione uno o più contratti attuativi, si procede altresì alla risoluzione del contratto attuativo. In tal caso, il Direttore dell'esecuzione redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 25 – Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro si risolve immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.c. nei seguenti casi:
 - a) nei casi disciplinati dall'art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - c) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.P.R. n. 207/2010;

- d) cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell'Appaltatore;
- e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- f) revoca o cessazione, in capo all'Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie o raggruppate, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività affidata, tale da non permettere l'esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell'Appaltatore o al mandatario dell'RTI dall'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
- g) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.c..

3. La Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P. dell'Accordo Quadro, ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e ad incamerare la cauzione, procedendo in danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a) risoluzione, per ritardo, di contratti attuativi per un importo lordo complessivo, prima dell'applicazione del ribasso d'asta, superiore al 10% del valore massimo dei contratti attuativi del corrispondente lotto;
- b) mancata sottoscrizione, da parte dell'Appaltatore, di contratti per un importo complessivo, prima dell'applicazione del ribasso d'asta, superiore al 10% del valore massimo dei contratti attuativi del corrispondente lotto;
- c) persistenti e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio, accertati dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.

5. In ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporta, in via automatica, la risoluzione automatica dei contratti attuativi in corso

di esecuzione, salvo diverso accordo tra le parti. In tali casi, il Direttore dell'Esecuzione redige, in contraddittorio con l'appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

6. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applica in danno all'Appaltatore una penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 26 - Lavoro e sicurezza

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva, ed osserverà, per tutta la durata dell'Accordo Quadro – Lotto * e dei relativi contratti attuativi, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in materia di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che locali, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro – Lotto *, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare a tutti i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori (in ipotesi di subappalto non autorizzato, l'Appaltatore non è esentato da tutte le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle norme a tutela dei lavoratori) gli obblighi di cui sopra, in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza.
4. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti e con quelli del subappaltatore e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 36 della L. n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto da esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
5. La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle competenti Autorità,

sospenderà ogni pagamento fino a che le predette Autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore, o il subappaltatore, si è posto nuovamente in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

6. Ai sensi dell'art. 6, c. 3, del Regolamento, la Stazione Appaltante verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del DURC in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia.
7. Qualora tra la stipula del contratto attuativo e l'accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 307, c. 2, del Regolamento intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione Appaltante acquisisce un DURC relativo all'Appaltatore ed ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei summenzionati centottanta giorni.
8. Nel caso in cui i dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Stazione Appaltante e a richiedere l'estromissione della Stazione Appaltante medesima, ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 109 del C.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
9. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre IVA e C.P.A.
10. Le Parti dichiarano che l'incidenza percentuale sul prezzo offerto del costo relativo alla sicurezza aziendale è pari al ____% (cifra) _____ (lettere) , in conformità a quanto indicato dall'Appaltatore nella propria offerta economica.

Art. 27 - Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro – Lotto *

1. Quale Soggetto responsabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro è individuato *****, dipendente della Stazione Appaltante, in qualità di Responsabile del Procedimento.
2. Referente unico per l'Appaltatore è il Sig./Dott. *****, in qualità di _____.
3. Qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo Quadro sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano o spedita a mezzo lettera raccomandata A/R, o spedita a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- **per la Stazione Appaltante:**
 - Via Francesco Crispi n. 143 – 90133 Palermo
- FAX:** 091 – 6071 699

PEC: drd.sicilia@pce.agenziadogane.it

- **per l'Appaltatore :**

- Via *****
- FAX: *****
- PEC: *****

4. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante fax, mediante lettera raccomandata A/R o attraverso PEC, con l'efficacia di seguito descritta:
- le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato;
 - le comunicazioni inviate a mezzo fax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso apparecchio telefax della Stazione appaltante;
 - le comunicazioni spedite a mezzo lettera raccomandata A/R avranno effetto dal loro ricevimento;
 - le comunicazioni inviate tramite PEC al momento della loro consegna alla casella di destinazione, attestata dagli strumenti elettronici.
5. Sarà facoltà di ciascuna delle Parti modificare, in qualunque momento, i nominativi dei responsabili e dei recapiti sopraindicati, previa comunicazione effettuata alla controparte.

Art. 28 - Spese

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipula e la registrazione del presente Accordo Quadro – Lotto * e dei singoli contratti attuativi, ivi comprendendo ogni relativo onere fiscale, spese di bollo e di copie.

Art. 29 - Foro competente

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro – Lotto * e dei relativi contratti attuativi, sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 30 - Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del servizio, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Agazia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia – Via F. Crispi n. 143 – Palermo, nella persona del Direttore Regionale;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 193/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell'attività oggetto della presente gara. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipare alla gara stessa.
 - e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal Titolare e dei componenti della Commissione di gara, nonché possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto, o in occasione, dell'esecuzione del proprio incarico.
 3. A tal proposito, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 (e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi), ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte ed a introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre;
 4. L'Appaltatore sarà responsabile dell'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Art. 31 - Varie

1. Il presente Accordo Quadro – Lotto * ed i contratti attuativi che saranno successivamente sottoscritti in sua esecuzione, sono regolati dalla normativa italiana vigente per la fattispecie di cui al presente Accordo.
2. Il presente Accordo Quadro – Lotto * ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro – Lotto * e dei relativi contratti attuativi sarà limitata alla sola clausola invalida o

inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo Quadro medesimo o dei singoli contratti attuativi nella loro interezza.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto di conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell'Accordo Quadro – Lotto * e/o dei relativi contratti attuativi dovrà essere stabilita per iscritto e dovrà avere lo stesso carattere di pubblicità stabilito per i corrispondenti atti.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato tecnico, del Disciplinare di gara, dello Schema di contratto attuativo e di tutti gli allegati relativi al presente Accordo, nonché alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, al Codice Civile italiano ed, in generale, alla normativa applicabile in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, _____

L'Appaltatore

La Stazione Appaltante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del Codice civile, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell'Accordo Quadro:

Artt. 5, 6, 8, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 29

L'Appaltatore
